

TABELLA RAFFRONTO POLIZZE INFERMIERI Agg. 23/06/2014

CONVENZIONE – CONTRAENTE	WILLIS	AIRS E ASSOCIAZIONI ADERENTI PROMESA	ASSINFERMIERI
COMPAGNIA	XL	AIG	AM TRUST
BROKER INCARICATO	WILLIS	AON	ASSIMEDICI
SITO INTERNET	https://infermieri.willis.it/	http://promesa.gefit.it/	http://www.assinfermieri.it/
MASSIMALE PER SINISTRO/ANNO	2.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
OGGETTO ASSICURAZIONE	Vedi nota 1	Vedi nota 2	Vedi nota 3
DIPENDENTI AZ. OSPEDALIERE SSN	SI	SI	SI
LIBERI PROFESSIONISTI	SI	SI	NO GARANZIA NON PREVISTA
DIP. AZ. SANITARIE PRIVATE	SI	SI	NO GARANZIA NON PREVISTA
RESPONSABILITA' SOLIDALE	ESCLUSA L'Assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivante in via solidale.	ESCLUSA L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.	COMPRESA E' compresa la responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti con un massimo del doppio della quota di pertinenza dell'Assicurato stesso ed entro il limite del Massimale
Responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita.	SI	SI	SI
EFFETTO CONVENZIONE	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014
SADENZA CONVENZIONE	30/04/2017	30/04/2017	30/04/2017
FACOLTA' DI RECESSO ANNUALE COMPAGNIA/CONTRAENTE/ASSICURATO	SI CON PREAVVISO 60 GG	SI CON PREAVVISO 90 GG	SI CON PREAVVISO 60 GG
FACOLTA' DI RECESSO DAL SINGOLO ASSICURATO DA PARTE DELLA COMPAGNIA PER SINISTRO	SI CON PREAVVISO 60 GG DALLA SCADENZA	SI DALLA PRIMA SCADENZA ANNUALE SOLO CON GRADIMENTO ASSOCIAZIONE AIRS	SI CON PREAVVISO 90 GG DALLA DATA DEL SINISTRO
RETROATTIVITA'	3	5	10
POSTUMA PER DECESSO O CESSAZIONE ATTIVITA'	SI 1 ANNO GRATUITA 4 A PAGAMENTO	SI 1 ANNO GRATUITA 4 A PAGAMENTO	SI 1 ANNO GRATUITA 2 A PAGAMENTO
TEMPI DENUNCIA SINISTRI	9 GG	10 GG	10 GG

TABELLA RAFFRONTO POLIZZE INFERMIERI Agg. 23/06/2014

CONVENZIONE – CONTRAENTE	WILLIS	AIRS E ASSOCIAZIONI ADERENTI PROMESA	ASSINFERMIERI
(Garanzie per i Liberi Professionisti)			
RESPONSABILITA' CONDUZIONE LOCALI IN USO A INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI	SI CON LIMITAZIONI MAX 500.000 € e franchigia 2.500 €	SI CON LIMITAZIONI MAX 500.000 € e franchigia 2.500 €	NO GARANZIA NON PREVISTA
RESPONSABILITA' PER DIPENDENTI DI INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI	SI CON LIMITAZIONI MAX 500.000 € e franchigia 2.500 €	SI CON LIMITAZIONI MAX 500.000 € e franchigia 2.500 €	NO GARANZIA NON PREVISTA
(Garanzia Tutela Legale)			
TUTELA LEGALE	SI	SI	OPZIONALE
COMPAGNIA TUTELA LEGALE	ROLAN	AIG	UCA
MAX TUTELA LEGALE	5.000 € PER SINISTRO ILLIMITATO PER ANNO	5.000 € PER SINISTRO ILLIMITATO PER ANNO	30.000 € PER SINISTRO limite di 12.000 € per il primo grado e ILLIMITATO PER ANNO
RETRO TUTELA LEGALE	Continuità rischio convenzione precedente. Per nuove adesioni non è stata reperita una data retroattività	Retroattività 30/04/2013 per continuità polizze precedenti nessuna per nuove adesioni	24 mesi per imputazioni penali colpose e contravvenzionali subordinatamente ad assoluzione
IMPORTO TUTELA LEGALE	8 € compreso nell'adesione alla convenzione	6 € compreso nell'adesione	30 € opzionali a libera adesione
IMPORTO ANNUO	38 €	33 €	60 €
TUTELA LEGALE	8 €	6 €	30 € opzionali
ONERI ADESIONE	2 €	16 €	NESSUNO
IMPORTO COMPLESSIVO	48 €	55 €	60 € ESCLUSA TUTELA LEGALE (TUTELA LEGALE + 30€)

NOTE PER SOLUZIONE COMPAGNIA AIG - BROKER AON - ASSOCIAZIONI AIRS e PROMESA

La polizza considera in garanzia solo i soci pertanto prima di aderire alla polizza occorre aderire all'associazione

COSA E' LA RESPONSABILITA' SOLIDALE?

La responsabilità è definita solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere, per una violazione o comunque per un'obbligazione, in posizione di parità: in questo caso colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati. La responsabilità solidale è ignorata nell'ambito del diritto penale a ragione del principio di personalità della pena, mentre è frequente il suo impiego in ambito civile o amministrativo: in particolare per l'art. 2055 del Cod. Civ, secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; allo stesso modo sono previste alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di violazioni amministrative, nei confronti di soggetti diversi dall'autore dell'illecito, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra questi e l'agente o tra questi e l'oggetto dell'azione, come ad esempio nel caso della responsabilità della persona giuridica per la condotta antigiuridica del suo dipendente o rappresentante.

TABELLA RAFFRONTO POLIZZE INFERMIERI Agg. 23/06/2014

NOTE OGGETTO ASSICURAZIONI DEI CONTRATTI

NOTA (1) XL - WILLIS

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all'esercizio dell'attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d'infanzia, anche nell'ambito dell'attività di Emergenza 118, svolta nel rispetto della relativa normativa vigente.

Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale esercitata dall'Assicurato nel contesto di una struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

NB In neretto è stata riportata la precisazione relativa all'infermiere che opera in qualità di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

NOTA (2) AIG – AON (AIRS-PROMESA)

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione ai Sinistri verificatisi nel periodo meglio specificato all'art.2, relativi a Danni Corporali e/o Danni Materiali cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nel lasso temporale indicato al predetto art.2, unicamente nell'esercizio dell'attività professionale.

Rimane inteso che nel caso in cui l'Assicurato svolga l'attività professionale in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l'attività intramoenia) la Società terrà indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a favore del quale l'Assicurato presta la propria opera, o all'Assicuratore della struttura, clinica o istituto, **unicamente qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.**

NB In neretto è riportata la precisazione relativa all'infermiere che opera in qualità di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

NOTA (3) AM TRUST – ASSIMEDICI (ASSINFERMIERI CSMM)

Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l'assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma "claims made" obbligandosi a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento della professione sanitaria di Infermiere e/o Infermiere Pediatrico e/o Assistente Sanitario, nel caso di:

- azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL;
- azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di Danni erariali nei casi previsti dalla legge;
- ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato.

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita. In tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimito per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (un milione/00). Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell'Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che precede.

NB La polizza opera esclusivamente per gli infermieri che operano in qualità di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale